PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 4

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e tribunali fuori delle sedi delle RR. avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal R. avvocato generale erariale, con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la R. avvocatura erariale, essere rappresentate dai propri funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvedera' con delega speciale del R. avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione che ne dara' immediata notizia alla R. avvocatura.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it